



Comune di Torri di Quartesolo

INFORMATIVA IMU – TASI ANNO 2015

Ufficio Tributi - Tel. 0444 250207



Systema di Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n. 9159.ODTQ

Torri di Quartesolo - Maggio 2015

Si forniscono di seguito alcune informazioni utili per il calcolo degli importi dovuti a titolo di **IMU** e **TASI** anno 2015.

ALIQUOTE e CODICI TRIBUTO

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 21 del 09/04/2015 ha approvato le aliquote IMU e TASI per l'anno 2015, confermando quelle in vigore per l'anno 2014:

CATEGORIE	ALIQUOTE IMU	ALIQUOTE TASI
Abitazione principale A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/6 C/2 e C/7)	ESENTI (non sono esenti IMU le abit. princ. A/1 A/8 A/9)	0,22 %
Abitazione principale di categoria A/1 A/8 o A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/6 C/2 e C/7)	0,468% detrazione 200 €	0,132%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli)	0,76 %	0%
Fabbricati strumentali all'attività agricola di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993	ESENTI	0,05%
Terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli: sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le riduzioni previste dell'art. 13 comma 8 bis del D.L. 201/2011	0,95 %	0%
Altri terreni agricoli	0,95 %	0%
Altri fabbricati	0,95 %	0%
Aree edificabili	0,95 %	0%
Immobili con Categoria Catastale "D"	0,95 % 0,76% STATO 0,19% COMUNE	0%

Codici Tributo IMU

3912	ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO categorie A/8 A/9 e A/1) e relative pertinenze
3916	AREE EDIFICABILI
3918	ALTRI FABBRICATI (no x immobili "D")
3930	IMMOBILI con Categoria Catastale "D" – aliquota 0,19% (destinatario il COMUNE)
3914	TERRENI AGRICOLI NON COLTIVATI

3925	IMMOBILI GRUPPO CATASTALE "D" – aliquota 0,76% (destinatario lo STATO)
-------------	--

Codici Tributo TASI

3958	ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze
3959	Fabbricati strumentali all'attività agricola

Il **Codice Ente IMU e TASI** da inserire nell'F24 per Il Comune di Torri di Quartesolo è **L297**

SCADENZE IMU e TASI

Acconto o Unica soluzione: **16 Giugno 2015** - Saldo o Conguaglio: **16 Dicembre 2015**

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non provvederanno al pagamento di quanto dovuto entro le scadenze previste potranno regolarizzare la propria posizione con il **Ravvedimento Operoso** (art. 13 D.Lgs. 472/97) entro un anno dall'omissione o dall'errore, (semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza), nel seguente modo:

- Per i pagamenti effettuati **entro 14 giorni dalla scadenza** sanzione dello **0,2% per ogni giorno di ritardo** (1 giorno=0,2%, 2 giorni=0,4%, 3 giorni=0,6%.....);
- Per i pagamenti effettuati **dal 15° al 30° giorno dalla scadenza** sanzione del **3,00%**;
- Per i pagamenti effettuati **dal 31° al 90° giorno dalla scadenza** sanzione del **3,33%**;
- Per i pagamenti effettuati **dal 91° giorno ma entro 1 anno dalla scadenza** sanzione del **3,75%**.

In tutti i casi dovrà essere applicato il tasso di interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno.

ACCERTAMENTI

In caso di **tardivo, parziale o omesso pagamento** l'Ufficio Tributi, provvederà ad emettere avviso di accertamento con recupero dell'**imposta dovuta** e applicazione della **sanzione del 30%** e degli interessi legali aumentati di due punti percentuale calcolati con maturazione giorno per giorno come previsto dalla normativa vigente.

MODALITA' di CALCOLO IMU e TASI

Per effettuare il conteggio di quanto dovuto il contribuente può utilizzare l'apposito programma IMU-TASI disponibile sul sito www.comune.torridiquarteso.vi.it (che consente anche la stampa del modello F24)

- Entrare nella Home page del Comune >>> www.comune.torridiquarteso.vi.it
- Nella colonna a destra cliccare  IUC/IMU/TASI/TARI e seguire le indicazioni suggerite.

Limitatamente alla TASI (quindi non per l'**IMU**), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 688 della L. 147/2013, è possibile altresì rivolgersi all'Ufficio Tributi che fornirà assistenza per il calcolo e la compilazione del modello F24 a partire da martedì 19 Maggio 2015, esclusivamente nei seguenti orari: **Martedì dalle 8.30 alle 12.30 e Giovedì dalle 8.30 alle 18.00.**

Si avvisa che i conteggi **TASI** richiesti per conto di soggetti titolari di altro immobile o contitolari dello stesso immobile non potranno essere rilasciati senza presentazione di apposita delega sottoscritta dal titolare o contitolare stesso, corredata di copia del documento di identità.

MODALITA' DI PAGAMENTO IMU e TASI

Il pagamento dell'IMU e della TASI può essere effettuato tramite modello F24 o F24 semplificato presso qualsiasi sportello postale o bancario.

LA BASE IMPONIBILE

- **Per i FABBRICATI iscritti in catasto** la base imponibile è costituita dal valore che si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione e rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Categorie	Moltiplicatori
Gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10)	160
Categorie catastali C/2, C/6 e C/7	160
Gruppo catastale B	140
Categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Categoria catastale A/10	80
Gruppo catastale D (con esclusione dei D/5)	65
Categoria catastale D/5	80
Categoria catastale C/1	55

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22/01/2004 nr. 42 (previa presentazione di dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al DPR 28/12/2000 n.445) e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (si precisa che per fabbricato inagibile si intende il fabbricato con caratteristiche di fatiscenza non superabili con interventi di manutenzione).

- **Per i TERRENI AGRICOLI** la base imponibile è costituita da:

Terreni Agricoli NON coltivati	Reddito Dominicale x 1,25 x 135
Terreni Agricoli posseduti condotti e coltivati da coltivatori diretti e IAP	Reddito Dominicale x 1,25 x 75

- **Per le AREE EDIFICABILI** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

DICHIARAZIONE IMU e TASI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per conoscere le fattispecie che comportano obbligo dichiarativo si consiglia di prendere visione delle istruzioni della dichiarazione.